



CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA

TRA

L' Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali nel seguito anche "COSPECS", con sede in Messina, via Concezione 6/8 Codice Fiscale 80004070837 e Partita IVA n. 00724160833, e-mail: direzione.cospecs@unime.it; PEC: dip.cospecs@pec.unime, rappresentato dal Direttore Prof. Pietro Perconti, domiciliato per la sua carica presso la sede operativa;

Ε

l'Istituto per le Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede legale in Roma (RM), via Piazzale Aldo Moro n.7 – c.a.p. 00185, Codice Fiscale 80054330586 - Partita IVA 02118311006 nel seguito denominato "**ITD-CNR**", rappresentato da Direttore Istituto: Dr. Mario Allegra, domiciliato per la sua carica presso Area della Ricerca di Genova, via de Marini 6, 16149 GENOVA

nel seguito congiuntamente definite le "Parti".

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, l'Università di Messina, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della Sicilia;
- per la realizzazione dei propri obiettivi l'Università di Messina sviluppa la ricerca scientifica, svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;
- ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, l'Università di Messina crea le migliori condizioni per l'attività di ricerca, fornendo ai propri professori e ricercatori le risorse e gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata;
- ai sensi dell'artt. 4 e 70 del Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità, il COSPECS ha autonomia gestionale contabile e il Direttore di dipartimento rappresenta la struttura verso l'esterno;
- ai sensi dell'art. 68 del Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità, l'Università quale istituzione dotata di personalità giuridica ha capacità contrattuale e può stipulare convenzioni e contratti, tipici e atipici;
- l'Università di Messina, per perseguire i propri fini istituzionali e per ricerche scientifiche di proprio interesse prioritario, può stipulare con terzi accordi di ricerca, anche con proprio eventuale apporto finanziario o logistico, in cooperazione, così come può accettare da terzi contributi per la ricerca in cooperazione;
- in data 19/11/2018, è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra CNR e Università di Messina che ribadisce la comune volontà di collaborare in modo sinergico al fine di meglio perseguire, ciascuna delle Parti, il proprio fine istituzionale.
- Visto il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009;





- Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del CNR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129;
- Visto lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore l'1 agosto 2018;
- Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con il Provvedimento del Presidente del CNR n. 14/2019 ed entrato in vigore il 1° marzo 2019;
- Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
 Decreto dei Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025034, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
 n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101);
- Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273";
- Visto il Decreto Legislativo n. 81/08; Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro
- Visto il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE (GDPR);
- Vista la legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", art. 15 "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni"
- Visto il D. lgs. n. 104/2010 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 "Giurisdizione esclusiva in materia di controversie tra PA";

Premesso altresì che:

- l'ITD-CNR svolge intensa attività di sviluppo e ricerca sull'innovazione educativa veicolata dall'integrazione di strumenti e metodi basati sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- le reciproche, complementari competenze di ITD-CNR e del COSPECS possono utilmente convergere su argomenti di comune interesse, perché gli attuali standard internazionali della ricerca richiedono l'accesso a competenze molto diverse, all'interno di un approccio integrato dove più facilmente nasce la vera innovazione e la ricerca competitiva;
- le parti intendono instaurare uno stabile rapporto di collaborazione mutuamente vantaggioso, per sviluppare attività di comune interesse, scientifiche e di formazione
- il Consiglio del Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali con deliberazione adottata in data 6 settembre 2022, ha approvato tale collaborazione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità e oggetto

Con il presente atto, le Parti disciplinano la collaborazione alle attività di ricerca nell'ambito del settore





Technology enhanced learning.

Art. 3 – Designazione Referenti scientifici

I Referenti scientifici designati dalle Parti per la gestione dell'attività/progetto" sono:

per il COSPECS: Prof. Pietro Perconti;

per il CNR: dott. Giuseppe Città in ruolo presso l'ITD-CNR sede di Palermo, via Ugo La Malfa 153, 90146 PALERMO.

L'eventuale sostituzione del Referente scientifico ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata all'altra Parte per iscritto entro 10 giorni dalla sostituzione.

Art. 4 – Modalità di partecipazione delle Parti

CNR-ITD si obbliga:

- 1. a mettere a disposizione delle attività progettuali comuni un contingente di proprie unità di personale;
- 2. a svolgere con il proprio personale qualificato presso le sedi identificate attività di ricerca i cui risultati saranno condivisi con COSPECS;
- 3. a mettere a disposizione per le attività scientifiche e progettuali di comune interesse le attrezzature e supporto laboratoristico necessari;
- 4. a consentire al personale di COSPECS coinvolto nelle attività di ricerca della presente convenzione, l'accesso alle proprie strutture, previa autorizzazione del Direttore CNR-ITD secondo date, orari e modalità che saranno definite successivamente tra CNR-ITD o un suo delegato e il Direttore COSPECS o un suo delegato;

COSPECS si obbliga:

- 1. a mettere a disposizione delle attività progettuali comuni un contingente di proprie unità di personale;
- 2. a svolgere con il proprio personale qualificato presso le sedi identificate attività di ricerca i cui risultati saranno condivisi con CNR-ITD;
- 3. a mettere a disposizione per le attività scientifiche e progettuali comuni eventuali attrezzature ed il supporto necessario allo svolgimento dei progetti scientifici di ricerca sviluppati tra le Parti;
- 4. a consentire al personale di CNR-ITD coinvolto nelle attività di ricerca della presente convenzione, l'accesso alle proprie strutture, previa autorizzazione del Direttore COSPECS secondo date, orari e modalità che saranno definite successivamente tra COSPECS o un suo delegato e il Direttore CNR-ITD o un suo delegato;

Art. 5 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

La presente convenzione entra in vigore all'atto della sottoscrizione dell'ultima parte firmataria e ha la durata di tre (3) anni e potrà essere prorogata mediante scambio di intenti tra le Parti, da inviarsi tramite PEC, almeno tre (3) mesi prima della scadenza.





Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da inviarsi tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 6 - Segretezza

Le informazioni scritte e/o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "Informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni;
- restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di conclusione della presente convenzione;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al solo personale direttamente coinvolto all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi per iscritto a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto della presente convenzione.

L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione dell'attività/progetto che al termine del presente accordo per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

Le Parti si impegnano a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori dell'attività/progetto secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 7 – Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati

Fermo restando che l'ITD-CNR e l'Università degli Studi di Messina sono titolari esclusivi dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della presente convenzione, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto delle "attività/progetto" porti a risultati che possano formare oggetto di diritti di privativa, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà fra l'ITD-CNR e l'Università degli Studi di Messina in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo. Le Parti concorderanno in un contratto a parte le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.

Nel corso dello svolgimento delle "attività/progetto", i Referenti scientifici delle attività dovranno prontamente comunicare reciprocamente i risultati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti





nello svolgimento delle attività, così come dettagliati nell'Allegato tecnico.

Nell'ipotesi in cui una Parte non abbia interesse a chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati, l'altra Parte potrà procedere autonomamente al deposito della domanda di privativa subentrando in toto nella titolarità dei risultati e dei diritti di sfruttamento industriale.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori e inventori e l'afferenza ai rispettivi enti.

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte e dandone opportuna comunicazione. Nel caso in cui tali pubblicazioni contengano dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, le Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione scritta. Trascorsi 50 giorni dall'invio della richiesta, l'autorizzazione alla pubblicazione si intende concessa.

Art. 8 – Diritti di accesso alle conoscenze

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula della presente convenzione;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento dell'attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto della convenzione, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma della convenzione e necessarie per lo svolgimento delle attività, specificate nell'Allegato tecnico. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

È vietato l'accesso al background riconducibile a ricercatori afferenti alle Parti non direttamente coinvolti nell' "attività/progetto".

Art. 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), salvo che con il preventivo consenso scritto della Parte titolare.

Art. 10 - Assicurazioni

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell'articolo 4. Resta inteso che il Referente scientifico delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra Parte i





nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'effettivo inserimento nell'attività stessa.

Art. 11 – Gestione sicurezza e prevenzione

Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento dell'attività/progetto di cui al presente accordo, il personale inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione all'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante. La struttura ospitante si assume l'onere di effettuare l'informazione e la formazione dei soggetti sui rischi e le misure di sicurezza ed emergenza adottate in relazione alla specifica attività svolta e a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività in collaborazione sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che ciascuna delle Parti provvederà ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del proprio personale. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle "attività/progetto" di cui al presente accordo, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall'art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di ricerca in laboratorio. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni infortunio capitato al personale dell'altra Parte durante lo svolgimento delle "attività/progetto" oggetto del presente accordo.

Art. 12 – Responsabilità delle Parti

L'ITD-CNR si obbliga a sollevare e tenere indenne il COSPECS da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione della presente convenzione a causa dell'attività del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Ciascuna Parte ha la facoltà di risolvere il presente accordo se l'altra Parte si rende inadempiente per le attività di cui all'art. 2 del presente accordo, comunicando, a mezzo posta elettronica certificata, la propria volontà di avvalersi della clausola con preavviso di almeno 30 giorni, e fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 14– Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta





elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende.

L'Università degli Studi di Messina rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.unime.it

L'ITD-CNR rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nel sito www.cnr.it

Art. 15– Spese di bollo e registrazione

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente atto, firmato digitalmente in un unico esemplare, è soggetto a imposta di bollo. L'imposta di bollo è assolta, per la sua parte, dall'Università in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014, (autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 d.d. 23/06/2015).

Letto, confermato e sottoscritto,	
Messina,	
Per il Dipartimento, il Direttore	Per l'ITD-CNR, Il Direttore
(Prof. Pietro Perconti)	(Dott. Mario Allegra)